



A.I.Ex

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI EX-CITTADINI DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI DI ROMA “MONSIGNOR G.P. CARROLL-ABBING”

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita con sede in Roma, Largo Città dei Ragazzi, 1, nei locali adiacenti all'Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea, l'associazione denominata Associazione Internazionale degli Ex-Cittadini della Città dei Ragazzi di Roma “Monsignor G.P. Carroll-Abbing”, in breve A.I.Ex.

ART. 2 - SCOPI

1. L'A.I.Ex ha durata illimitata ed è un'Associazione apolitica e senza scopo di lucro. Essa si propone di aggregare tutti coloro che sono stati “cittadini” della Città dei Ragazzi di Roma, con le seguenti finalità:
 - a. rimanere legati al messaggio - progetto - ricordo della Città dei Ragazzi di Roma e del suo fondatore Monsignor G.P. Carroll-Abbing, diffondendone l'esempio e l'insegnamento pedagogico;
 - b. mantenere fra tutti gli “ex-cittadini” un legame affettivo e solidale di impegno civico e morale secondo lo spirito assimilato nella Città dei Ragazzi di Roma e nel ricordo di Monsignor G.P. Carroll-Abbing, alla cui memoria saranno ispirate e indirizzate tutte le attività associative al fine di diffonderne l'Opera e l'esempio in Italia e nel mondo a favore della gioventù bisognosa;
 - c. contribuire nei limiti delle capacità economiche dell'Associazione al sostegno dell'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e dell'Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea fondati da Monsignor G.P. Carroll-Abbing;
 - d. ricercare aiuti e sostentamento per le iniziative delle Fondazioni di cui alla precedente lettera c), mediante la raccolta di volontarie oblazioni dall'Italia e dal mondo;
 - e. diffondere l'immagine dell'A.I.Ex, della Città dei Ragazzi di Roma e del suo metodo educativo dell'Autogoverno in Italia e nel mondo;
 - f. organizzare incontri e manifestazioni, allo scopo di raccogliere fondi e testimonianze di solidarietà;
 - g. concorrere e realizzare progetti e attività per la formazione e l'aggiornamento degli educatori;
 - h. partecipare e concorrere a bandi di concorso specifici finalizzati alla crescita culturale, ludica e sociale dei minori.

ART. 3 - SOCI

1. Sono soci dell'Associazione i fondatori, gli “ex-cittadini” della Città dei Ragazzi di Roma e le “ex-cittadine” della Città delle Ragazze di Roma che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un consigliere, può attribuire la qualifica di “socio onorario”, a quelle persone che si sono rese benemerite per la loro particolare attività nei confronti dell'Associazione. Il “socio onorario” ha diritto di intervenire in assemblea senza diritto di voto.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. morte;
 - c. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a versare la quota associativa.

ART. 5 - ORGANI

1. Sono considerati Organi dell'A.I.Ex:
 - a. l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Sindaci;
 - e. il Collegio Arbitrale.

ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa, raccomandata, telegramma, fax e posta telematica).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3), alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.17.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - c. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. approvare il bilancio preventivo;
 - e. approvare il bilancio consuntivo;
 - f. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art.17;
 - g. stabilire l'ammontare della quota associativa.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da tre a undici membri. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti, in relazione alle varie problematiche da valutare di volta in volta. Questi ultimi possono esprimersi con il solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espressa, raccomandata, telegramma, fax e posta telematica).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3), alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso inoltre ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo varate dall'Assemblea;
- e. promuovere e coordinare l'attività del programma autorizzando la spesa;
- f. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- g. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h. nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

ART. 8 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto tra i soci nel Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 6, comma 4, e 7, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Nomina il Segretario dell'Associazione facente parte del Consiglio Direttivo.
6. Nomina il responsabile dell'informazione facente parte del Consiglio Direttivo.
7. Conferisce ai Consiglieri le deleghe.
8. Sentito il parere dei Consiglieri, nomina, dirige e coordina il Comitato Scientifico le cui modalità di costituzione e funzionamento saranno perfezionate a cura del Consiglio Direttivo quando costituito.
9. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
10. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 9 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente e lo coadiuva nelle sue funzioni. Ha inoltre i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - d. sentito il Collegio dei Sindaci, predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo entro il mese di marzo;
 - e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla loro conservazione;
 - f. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - g. è a capo dell'eventuale personale dipendente.

ART. 10 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio dei Sindaci esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art.2403 e successivi del Codice Civile.
3. Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio dei Sindaci riferisce annualmente all'Assemblea Generale dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

ART. 11 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ART. 12 - DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
3. Tutte le cariche nell'ambito dell'A.I.Ex sono svolte a titolo gratuito.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi dei soci;
 - c. contributi dei privati;
 - d. contributi dello Stato, degli Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. introiti derivanti da convenzioni;
 - h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - i. opere svolte dall'Associazione;
 - j. partecipazione a bandi pubblici e privati.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART. 14 - QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea Generale dei Soci. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 15 - BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 16 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'A.I.Ex, l'intero patrimonio dell'Associazione, fatta salva l'estinzione di eventuali debiti residui, sarà devoluto all'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e/o all'Istituto Internazionale per lo Studio dei Problemi della Gioventù Contemporanea, fondati da Monsignor G.P. Carroll-Abbing, o in subordine, ad altra istituzione a favore di giovani poveri e bisognosi.

ART. 17 - MODIFICHE

1. Il presente statuto potrà essere variato, su proposta del Consiglio Direttivo o della metà dei soci, dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza assoluta.

ART. 18 - MEMORIA STORICA

1. L'A.I.Ex è depositaria della memoria storica del Comitato Nazionale Ex Cittadini della Città dei Ragazzi di Roma mediante l'archiviazione del suo statuto tra gli atti più importanti dell'A.I.Ex.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non stabilito nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.